

L'occasionale non fa scattare l'Irap

Avvalersi di collaboratori occasionali per lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo non fa scattare l'obbligo per il pagamento dell'Irap in capo al professionista: l'utilizzo di lavoro di terzi in maniera non abituale non integra i presupposti per configurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Lo afferma la Ctr di Roma nella sentenza n. 1319/10/14. La vertenza riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento da parte di un libero professionista della capitale, esercente attività di pubbliche relazioni. Il presupposto per l'applicazione dell'imposta, a parere dell'Agenzia delle entrate, doveva rinvenirsi nella presenza di collaboratori, testimoniata dalla corresponsione di compensi a terzi risultante dal quadro AU del modello 770 presentato. La Ctr di Roma ha ritenuto tale fattispecie non sufficiente a dimostrare l'esistenza di una autonoma organizzazione, ritenendo preminente il dato dell'occasionalità delle prestazioni ricevute. Il fatto che il professionista si avvalga dell'ausilio di «soggetti che non svolgono abitualmente prestazioni di lavoro autonomo, ai quali peraltro risulta corrisposto un compenso modesto» ha portato i giudici regionali a «escludere che al predetto faccia capo una struttura organizzata e dotata di quel valore aggiunto che è necessario per l'applicazione dell'imposta in esame». L'interpretazione fornita dalla Ctr è coerente col parere espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 1941/2013, ove si afferma espressamente che «la sporadica assistenza da parte di terzi, cioè la occasionalità dell'impiego di lavoro altrui, esclude la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione».

Benito Fuoco

